



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 24/2026

OGGETTO: DIGITALIZZAZIONE DEL CARNET ATA (EATA)

Dal 1° giugno 2026 il **carnet ATA** è entrato nella sua fase di transizione digitale, con la progressiva sostituzione del tradizionale supporto cartaceo con la versione elettronica (**eATA**), al fine di ridurre gli oneri amministrativi e incrementare la tracciabilità delle movimentazioni doganali.

In merito alle finalità del documento, il carnet ATA resta lo strumento doganale per l'ammissione temporanea di merci all'estero con esonero da dazi e imposte, utilizzato per campioni commerciali, materiale professionale e merci destinate a fiere ed esposizioni. Il documento mantiene una validità massima di **12 mesi** e non copre merci deperibili né destinate a trasformazione; il titolare resta responsabile dei diritti doganali in caso di mancata reimportazione.

Quanto alla tempistica della transizione, fino al **31 dicembre 2027** i supporti cartaceo e digitale potranno coesistere: i carnet emessi da giugno 2026 sono utilizzabili in entrambi i formati. Dal **1° gennaio 2028** il formato digitale diventerà l'unico ordinariamente utilizzabile. La prima fase coinvolge i 27 Stati membri dell'Unione europea, oltre a Norvegia, Svizzera e Regno Unito; le restanti Parti contraenti della Convenzione ATA di Istanbul entreranno progressivamente entro fine 2027, previa notifica della propria data di avvio digitale a Wco e Icc con cinque mesi di anticipo.

Le fasi della transizione sono sintetizzate nella tabella che segue:

Adempimento	Termine	Note
Coesistenza cartaceo/digitale	Dal 1° giugno 2026 al 31 dicembre 2027	Carnet utilizzabili in entrambi i formati
Adozione digitale esclusiva	Dal 1° gennaio 2028	Il digitale diventa l'unico formato ordinario
Adesione Paesi extra-UE	Entro fine 2027	Notifica a Wco e Icc con 5 mesi di anticipo

Con riferimento al fondamento normativo, sul piano convenzionale l'**art. 21a della Convenzione di Istanbul**, in vigore dal 1° novembre 2014, autorizza lo svolgimento elettronico delle formalità relative all'ammissione temporanea. Sul piano unionale, l'**art. 6 del Regolamento (UE) 952/2013** (Codice Doganale dell'Unione) impone l'uso di sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra amministrazioni e operatori economici. Sul piano nazionale, la **Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 14/D del 27 maggio 2026** fornisce i chiarimenti di prassi per la gestione della fase transitoria, unitamente alla documentazione tecnica pubblicata da Unioncamere.

Quanto alla procedura operativa, in Italia la richiesta dell'eATA avviene tramite la piattaforma **Cert'O**: la Camera di commercio competente rilascia **Id e Pin** con cui l'operatore scarica il carnet nel proprio **wallet digitale** (app o desktop). Il documento, protetto e crittografato, può essere condiviso con un rappresentante. In dogana, il titolare mostra un **QR code** o un codice di transazione; il funzionario doganale scansiona il codice, verifica le informazioni e convalida digitalmente la transazione, con notifica immediata al titolare. A differenza del cartaceo, che ammette correzioni manuali, la transazione digitale **non è modificabile** ma solo annullabile tramite apposito codice di cancellazione, con conseguente necessità di maggiore accuratezza in fase dichiarativa.

Distinti saluti.



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

Padova, 03/08/2026

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER
EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA